



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova".

Rep. n. 120/C SR dell'11 settembre 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta dell' 11 settembre 2014;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

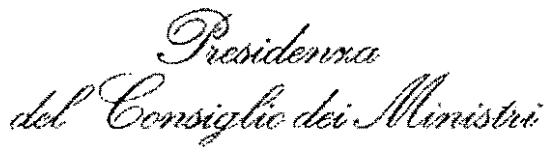
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

VISTA la direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, in cui si dispone, tra l'altro, l'abrogazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova, inserita nell'allegato B della menzionata legge di delegazione europea 2013;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ed, in particolare, l'articolo 4, relativo all'obbligo di registrazione delle informazioni relative alle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;





— 22 —

CONCEPITO NELLA SEDUTA
DEL 11-09-2014...



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/110/SR02/C7



**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2009/158/CE
RELATIVA ALLE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER GLI
SCAMBI INTRACOMUNITARI E LE IMPORTAZIONI IN
PROVENIENZA DAI PAESI TERZI DI POLLAME E
UOVA DA COVA**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento del seguente emendamento:

comma 5 dell'articolo 26: dopo le parole "Province autonome di Trento e di Bolzano" inserire "*Aziende sanitarie locali*" in quanto i Servizi Veterinari sono autorità competente all'effettuazione dei controlli (articolo 2 punto aa) e quindi all'accertamento delle violazioni oggetto di sanzione".

Inoltre la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede di chiarire con una successiva circolare il significato del secondo paragrafo del comma 4 dell'articolo 26 in quanto non è chiaro a partire da quando "decorre" il termine di cui all'art. 18 della Legge n. 689/81, e di uniformare l'entità delle sanzioni alla normativa vigente.

Roma, 11 settembre 2014